



<b>DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO</b>	<b>Rep. n. 1394/2018 Prot. n. 138112 - 27 settembre 2018</b>
<b>STRUTTURA COMPETENTE</b>	<a href="#"><u>Coordinamento Normativa di Ateneo e Convenzioni</u></a>
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>28 settembre 2018</b>

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

### **Sommario**

Articolo 1 - Funzioni .....	1
Articolo 2 - Sedute.....	2
Articolo 3 - Prima seduta del Consiglio .....	2
Articolo 4 - Presidenza del Consiglio.....	3
Articolo 5 - Segreteria del Consiglio.....	5
Articolo 6 - Convocazione e Ordine del Giorno .....	6
Articolo 7 - Svolgimento delle sedute.....	6
Articolo 8 - Trattazione dell'Ordine del Giorno .....	7
Articolo 9 - Votazioni.....	8
Articolo 10 - Diritti dei Consiglieri.....	9
Articolo 11 - I rappresentanti del Consiglio degli Studenti.....	10
Articolo 12 - Disposizioni finali.....	10

### **Articolo 1 - Funzioni**

1. Il Consiglio degli Studenti è la struttura collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Università di Ferrara; ha funzioni propositive e consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Il Consiglio degli Studenti:
  - a) adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

- b) esprime parere al Senato Accademico, per quanto di propria competenza, sul Regolamento didattico d'Ateneo;
- c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato Accademico;
- d) esprime parere ed elabora proposte al Senato Accademico in merito all'organizzazione didattica, l'orientamento, i servizi agli studenti e tutte le altre attività espressamente riguardanti gli studenti;
- e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle tasse e i contributi a carico degli studenti;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per ripartizione dei relativi fondi;
- g) designa al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'Università, ove non altrimenti previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara o dai regolamenti interni delle strutture;
- h) promuove l'attuazione di uno Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari;
- i) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
- j) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente regolamento e dallo Statuto;
- k) ha facoltà di organizzare periodicamente un'assemblea di Ateneo per coinvolgere la componente studentesca, al fine di migliorare il rapporto tra rappresentanti e studenti;
- l) elabora proposte in merito all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti.

## **Articolo 2 - Sedute**

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti si svolgono presso un idoneo locale messo a disposizione dall'Università di Ferrara.
2. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono aperte a tutti coloro i quali facciano parte del contesto universitario.
3. Il Presidente o un terzo dell'Assemblea, senza obbligo di specificare le motivazioni, possono richiedere una seduta a porte chiuse.

## **Articolo 3 - Prima seduta del Consiglio**

1. Il Decano convoca e assume la Presidenza della prima seduta del Consiglio.

2. Il Decano è individuato tra i componenti del Consiglio che abbia già fatto parte del Consiglio stesso per il più lungo lasso di tempo; a parità di mandati è individuato nel componente più anziano per immatricolazione e a parità di anzianità di immatricolazione dal più anziano per età.
3. La prima seduta è indetta con avviso di convocazione inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
4. È esclusivo obbligo del Decano, oltre ad eventuali comunicazioni all'apertura dell'assemblea, mettere immediatamente a votazione l'elezione del Segretario Verbalizzante e del suo Vice e a seguire del Presidente del Consiglio degli Studenti.
5. Il Presidente del Consiglio eletto entra immediatamente nelle sue funzioni e assume la direzione dei lavori dell'assemblea.
6. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge un Vicepresidente che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente nella direzione dei lavori del Consiglio. Le modalità per l'elezione del Vicepresidente sono le stesse di quelle per l'elezione del Presidente.
7. Concluse le operazioni di insediamento della Presidenza e della Segreteria, il Consiglio elegge i propri rappresentanti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazioni, alle Commissioni d'Ateneo e agli altri organi previsti dallo Statuto o da altri regolamenti.
8. Le elezioni dei rappresentanti di cui al precedente comma sono indette dal Presidente del Consiglio all'interno della prima seduta del Consiglio degli Studenti. A tal fine il Decano è tenuto ad inserire i relativi punti all'ordine del giorno nella convocazione della prima seduta del Consiglio.

#### **Articolo 4 - Presidenza del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni.
2. È eletto Presidente il candidato che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio.
3. In caso di assenza sia del Presidente sia del Vicepresidente, il Segretario o il Vicesegretario ne faranno le veci.
4. Nel caso in cui il Presidente o il Vicepresidente si dimettano dal loro incarico, si provvede a convocare una nuova elezione non oltre la seduta successiva.
5. Il Presidente del Consiglio può essere rimosso dal suo incarico con mozione di sfiducia costruttiva e motivata in base al regolamento e proposta per iscritto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri e indicante il nome del Presidente subentrante. La mozione di sfiducia

è sottoposta a discussione e votazione entro dieci giorni dalla data in cui questa perviene alla Segreteria del Consiglio e approvata con la maggioranza dei tre quarti dell'assemblea. Solo in caso di ratifica della mozione il Presidente è da ritenersi rimosso ed eletto il nuovo. Procedura analoga è eseguita per la sfiducia del Vicepresidente.

6. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti, lo convoca, dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, correttezza e buona fede.
8. Il Presidente mantiene l'ordine durante le adunanze del Consiglio degli Studenti e assicura l'osservanza del regolamento. A tal fine egli ha la facoltà di intervenire in ogni momento nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
9. Il Presidente dirige la discussione applicando le norme del presente regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, stabilisce l'ordine delle discussioni e delle votazioni e ne annuncia il risultato.
10. Il Presidente può richiamare i consiglieri che turbano l'ordine e può interdire loro la parola se questi persistono nel loro atteggiamento. Nell'impossibilità di garantire il regolare svolgimento della seduta per il comportamento scorretto di uno o più Consiglieri, il Presidente, sentito il parere del Consiglio, può sospendere la seduta.
11. Spetta al Presidente garantire l'ordine anche da parte del pubblico, il quale deve restare in silenzio e astenersi da dimostrazioni di approvazione o disapprovazione.
12. Qualora la presenza del pubblico disturbi il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può far allontanare il pubblico e proseguire i lavori a porte chiuse.
13. Il Presidente è tenuto a mantenere una condotta pubblica tale da non danneggiare l'immagine del Consiglio degli Studenti e dell'Ateneo.
14. È dovere del Presidente informare il Consiglio delle attività, delle iniziative e delle proposte che riguardano lo stesso.
15. Il Presidente s'ispira a criteri democratici durante lo svolgimento delle sedute, garantendo libertà di espressione nei limiti del presente regolamento.
16. Il Presidente è garante del presente regolamento ed è tenuto al suo rispetto. Qualora vi siano dubbi interpretativi al riguardo è tenuto a rivolgersi all'Ufficio amministrativo competente.
17. Il Presidente è tenuto a rispettare le scelte, le posizioni e le opinioni del Consiglio e a trasmetterle fedelmente agli organi di Ateneo.

18. Il Presidente non può interrompere una discussione finché vi sia qualcuno che intenda prenderne parte. possibile per il Presidente interrompere la discussione qualora tutti i richiedenti siano intervenuti almeno una volta e la maggioranza del Consiglio abbia approvato una mozione d'ordine per proseguire oltre.
19. Il Presidente del Consiglio degli Studenti ha il dovere di portare all'ordine del giorno del Consiglio gli atti di competenza del Consiglio degli Studenti come previsto dall'art 1 comma 2 del presente regolamento.

### **Articolo 5 - Segreteria del Consiglio**

1. La Segreteria del Consiglio degli Studenti concorre a definire la programmazione delle attività e di tutto quanto possa risultare utile al proficuo andamento delle attività del Consiglio e delle Commissioni.
2. La Segreteria del Consiglio è composta da:
  - il Presidente del Consiglio degli Studenti;
  - il Vicepresidente;
  - il Segretario;
  - il Vicesegretario.
3. I compiti della Segreteria sono:
  - a) compiere scelte attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari e alla definizione degli argomenti all'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio;
  - b) inviare la richiesta di convocazione all'ufficio amministrativo competente affinché sia trasmessa al Consiglio;
  - c) inviare agli organi centrali di governo e alle strutture dell'Ateneo gli atti approvati dal Consiglio degli Studenti;
  - d) ricevere presso il proprio ufficio i testi delle proposte presentate dai Consiglieri;
  - e) archiviare presso il proprio ufficio tutti i verbali, le relazioni, le proposte, i pareri e qualsiasi altro atto discusso, approvato o respinto dalle singole Commissioni o dal Consiglio degli Studenti in seduta;
  - f) inviare all'ufficio amministrativo competente copia dei verbali delle sedute perché chiunque possa liberamente prenderne visione;
  - g) ispirarsi a criteri di imparzialità, collaborazione e buona fede nella stesura degli atti inerenti al lavoro del Consiglio degli Studenti.

h) redigere i verbali contenenti i termini della discussione. La prima bozza del verbale deve essere sottoposta via informatica ai membri del Consiglio entro dieci giorni dalla data dell'ultima adunanza. Chiunque intenda far inserire a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo autentico al Segretario entro cinque giorni dalla presentazione della prima bozza del Verbale.

4. Qualora la Segreteria non riesca a esercitare le sue funzioni con i mezzi messi a sua disposizione dall'Amministrazione, si avvale del supporto dell'ufficio amministrativo competente dell'Ateneo.
5. Nel caso in cui uno o più componenti della Segreteria si dimettano, decadano o perdano i requisiti, il Presidente provvede ad inserire un ordine del giorno relativo alla loro sostituzione non oltre la seduta del Consiglio successiva.

#### **Articolo 6 - Convocazione e Ordine del Giorno**

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato da un terzo dei componenti del Consiglio o dal Presidente ogni qualvolta ritenuto da lui necessario.
2. Il Consiglio è convocato con avviso del Presidente, contenente l'indicazione della sede, della data, dell'orario della seduta, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso è trasmesso, con allegato il verbale della seduta precedente, ai componenti per iscritto o in modalità telematica almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi eccezionali e comprovati casi di urgenza.
3. Per motivi di necessità e di urgenza possono essere effettuate integrazioni all'ordine del giorno comunicate ai sensi del comma 2, da notificare per iscritto o in modalità telematica ai componenti prima della seduta. Su richiesta del Presidente, che deve essere approvata dal Consiglio all'unanimità, l'ordine del giorno può essere integrato anche nel corso della seduta.
4. Gli argomenti inseriti all'ordine del giorno devono essere indicati in modo chiaro, al fine di consentire ai componenti del Consiglio e a chiunque ne abbia interesse di avere consapevolezza dell'oggetto in discussione e della sua rilevanza.
5. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, seduta stante, il giorno e l'ora della successiva riunione.

#### **Articolo 7 - Svolgimento delle sedute**

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione ufficiale.

2. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale (pari alla maggioranza dei convocati con diritto di voto), che è accertato da un componente della Segreteria mediante appello nominale. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell'adunanza da qualunque Consigliere.
3. Nel computo del numero legale per la validità della seduta non si tiene conto di coloro che non hanno giustificato l'assenza.
4. Nessuna seduta è valida qualora non sia presente almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Qualora trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione non risulti il numero legale, il Presidente dichiara l'infruttuosità della seduta. Nel verbale dovranno essere indicati i nomi dei Consiglieri partecipanti.
6. Ciascun componente del Consiglio ha il dovere di svolgere la propria attività con diligenza, partecipando con assiduità alle sedute e facendosi carico dell'eventuale lavoro istruttorio. L'assenza ingiustificata per più di tre volte alle sedute del Consiglio degli Studenti comporta la decadenza dal mandato. Il Presidente del Consiglio degli Studenti segnala la causa di decadenza al Rettore, il quale procede a dichiararla con Decreto Rettorale. Il Consigliere decaduto viene sostituito, secondo quanto dispone il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici, dal primo dei non eletti, il quale viene nominato con il medesimo Decreto con cui il Rettore dichiara la decadenza del Consigliere dal mandato
7. Il primo punto all'Ordine del Giorno di ogni Consiglio riguarda l'approvazione del verbale della seduta precedente. Successivamente il Presidente invita i Consiglieri a relazionare sui lavori degli organi accademici di appartenenza.
8. Possono partecipare alle sedute, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio il cui ruolo sia pertinente all'argomento da trattare. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente.
9. Possono partecipare alle sedute in modalità telematica (videochiamata, videoconferenza, teleconferenza) i componenti del Consiglio che non possono essere fisicamente presenti, purché ne facciano richiesta scritta alla Presidenza non oltre due giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio in tal caso si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione e la contemporaneità delle decisioni sulle delibere all'ordine del giorno.

#### **Articolo 8 - Trattazione dell'Ordine del Giorno**

1. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti

all'Ordine del Giorno. Tale proposta si intende accolta se non vi sono obiezioni.

2. Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede a una votazione per alzata di mano.
3. I pareri, le relazioni e le proposte scritte all'Ordine del Giorno sono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla votazione.
4. I Consiglieri che intendono intervenire su un oggetto all'Ordine del Giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Ogni intervento dovrà riguardare unicamente l'oggetto in esame.
5. È mozione d'Ordine, proponibile da un Consigliere in qualsiasi momento, il richiamo al regolamento o il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata proposta la questione o si intenda procedere alla votazione.
6. I Consiglieri hanno facoltà di presentare Ordine del Giorno riguardo un determinato argomento. Tali Ordini del Giorno possono essere illustrati da uno dei proponenti, o da suoi delegati, e sono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione. Gli Ordini del Giorno devono essere redatti per iscritto e presentati al Presidente; non possono essere votati con formulazione diversa da quella proposta, salvo consenso dei proponenti. È da ritenersi valida la formulazione del documento contenente l'ordine del giorno per via digitale.
7. Qualora una delibera non all'Ordine del Giorno venga approvata essa non avrà effetto, salvo che abbia ottenuto l'unanimità dei presenti.

#### **Articolo 9 - Votazioni**

1. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno si passa, ove sia necessario, alla votazione.
2. Quando siano stati proposti emendamenti, questi vengono votati per primi, cominciando da quelli soppressivi, seguono i modificativi ed infine gli aggiuntivi. Esauriti gli emendamenti si passa alla votazione della proposta nel suo complesso.
3. Il voto si esprime in maniera palese per alzata di mano e indicando il nome dei Consiglieri. Su richiesta di qualsiasi Consigliere è possibile ottenere la controprova. Per il calcolo della maggioranza gli astenuti non vengono computati. Il nominativo dei partecipanti alla votazione, con relativi voti favorevoli, contrari ed astenuti, dovrà essere indicato nel verbale.
4. Ogni oggetto di votazione, quando non previsto diversamente dal presente regolamento, si intende approvato quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



5. Per le votazioni di cui all'art. 3 comma 6 si applica quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del presente regolamento.
6. Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito concludendo con la pronuncia "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
7. I componenti del Consiglio degli Studenti che partecipano in videochiamata godono del medesimo diritto di voto dei colleghi presenti fisicamente.

#### **Articolo 10 - Diritti dei Consiglieri**

1. È diritto di ogni Consigliere:
  - a) intervenire su qualsiasi argomento posto all'Ordine del Giorno;
  - b) presentare proposte all'attenzione del Consiglio;
  - c) ricevere informazioni complete e tempestive qualora rivolga una domanda alla Segreteria.
2. In ordine agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, i Consiglieri hanno diritto a:
  - a) presentare richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'Ordine del Giorno;
  - b) presentare proposta sospensiva;
  - c) presentare emendamenti agli Ordini del Giorno;
  - d) presentare interrogazioni riguardo ai lavori del Consiglio.
3. Costituiscono emendamenti, che devono essere presentati per iscritto, le correzioni di forma, le modificazioni e le integrazioni dei testi da sottoporre a votazione.
4. I Consiglieri possono presentare proposte su qualunque questione volta al miglioramento della condizione degli studenti dell'Ateneo di Ferrara. Attraverso la proposta si può chiedere al Consiglio un formale pronunciamento su un certo tema o argomento, oppure una più ampia trattazione, anche tramite l'istituzione di commissioni.
5. Le proposte devono essere presentate in forma scritta alla Segreteria del Consiglio degli Studenti e firmate dai Consiglieri proponenti, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. In caso contrario le proposte sono rimandate automaticamente all'adunanza successiva.
6. La discussione della proposta, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti o di un delegato. Ogni Consigliere potrà quindi intervenire sull'argomento della proposta. La proposta comporta sempre l'espressione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

### **Articolo 11 - I rappresentanti del Consiglio degli Studenti**

1. Il Consiglio degli Studenti elegge rappresentanti in ciascuno degli organismi in cui è prevista una sua rappresentanza.
2. Tale elezione deve essere effettuata nella prima seduta del Consiglio degli Studenti.
3. Qualunque Consigliere può essere candidato. Ogni Consigliere esprime una preferenza per ciascun organismo. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
4. Tale elezione va effettuata a scrutinio palese per alzata di mano.
5. Nel caso in cui i rappresentanti eletti si dimettano o decadano dall'incarico, il Consiglio degli Studenti provvede alla loro sostituzione mediante nuove elezioni non oltre la seduta successiva.
6. Nel caso in cui vengano istituite nuove Commissioni che prevedano una rappresentanza studentesca, si applica per la designazione un'elezione interna al Consiglio.
7. In caso di parità di voti tra candidati prevale il candidato del genere meno rappresentato tra coloro che possono presentare la propria candidatura, successivamente il più giovane per data di immatricolazione e infine il più giovane anagraficamente.

### **Articolo 12 - Disposizioni finali**

1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello della emanazione.
3. Il presente regolamento può essere modificato con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Studenti.
4. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Regolamento Generale di Ateneo.
5. Copia del presente regolamento viene inviata a cura della Segreteria del Consiglio degli Studenti ai Consiglieri neo-eletti al momento della proclamazione della loro elezione.